



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FAUNISTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S186-00026

OGGETTO:

Modalità e criteri per calcolare i valori indennizzabili in caso di danni provocati da orso bruno, lupo e lince - articolo 33 bis, legge provinciale 9 Dicembre 1991, n. 24 e art. 6 della deliberazione della Giunta provinciale 10 Settembre 2021, n. 1522

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e s.m. recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia*", prevede all'articolo 33 bis, comma 1, lettera c), la possibilità per la Provincia di concedere indennizzi per danni arrecati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince.

Il comma 4 dell'articolo 33 bis prevede inoltre che i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione della norma siano stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, ed individua nel valore di mercato dei beni distrutti o danneggiati il parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo.

Con deliberazione n. 1522 del 10 Settembre 2021, la Giunta provinciale ha quindi approvato i criteri per la concessione degli indennizzi stabilendo, all'articolo 6, che le modalità e i criteri per calcolare i valori indennizzabili siano individuati con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica.

Prima di adottare il provvedimento si è quindi ritenuto opportuno coinvolgere preventivamente i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente esposte ai danni causati dai predatori. Già dal 2011 infatti, all'insegna di un processo partecipativo avviato per favorire la coesistenza tra i grandi carnivori alpini e le attività economiche dell'uomo, la Provincia ha istituito un Tavolo di confronto con le citate categorie. Il Tavolo è coordinato dal Servizio Faunistico della Provincia e vi aderiscono rappresentanti della Federazione provinciale allevatori, della Coldiretti Trento, dell'Associazione Allevatori Ovicaprini, del Servizio Agricoltura della Provincia, nonché di diverse Associazioni di apicoltori. Esso si riunisce periodicamente al fine di informare ed aggiornare, effettuare un bilancio dei risultati acquisiti, discutere i criteri per la quantificazione degli indennizzi, nonché rappresentare le esigenze dei soggetti coinvolti.

Le proposte del Servizio sono pertanto state illustrate al Tavolo di confronto, che si è tenuto il 06 Dicembre 2021 presso il Centro vivaistico del Casteller. I rappresentanti delle categorie economiche sono stati invitati ad esprimere le loro osservazioni, alla luce delle quali le proposte del Servizio sono state in seguito riesaminate e parzialmente riviste. Si è giunti così alla redazione del documento condiviso, recante i valori indennizzabili dei beni danneggiati da orso, lupo e lince, che è approvato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. I valori individuati, in armonia con quanto previsto per la deliberazione della Giunta provinciale n. 1522/2021, entrata in vigore il 1 gennaio 2022, sono applicabili agli indennizzi dei danni verificatisi a partire dalla medesima data.

Ciò premesso,

il Dirigente

- visto l'articolo 33 bis della legge provinciale 9 Dicembre 1991, n. 24 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia*";
- visto l'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 di data 10 Settembre 2021;
- visto l'esito del confronto con le categorie economiche maggiormente esposte ai danni da orso, lupo e lince,

determina

1. di approvare i valori indennizzabili dei beni danneggiati da orso, lupo e lince, contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i valori cui al punto 1) sono applicabili agli indennizzi dei danni verificatisi a partire dal 1 gennaio 2022.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL DIRIGENTE

Giovanni Giovannini

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A parte integrante “Modalità e criteri per calcolare i valori indennizzabili in caso di danni provocati da orso bruno, lupo e lince.

**A) Valori indennizzabili in caso di danni ai patrimoni zootecnici
(OVINI - CAPRINI - BOVINI - EQUINI - AVICOLI - CUNICOLI)**

1) Valori indennizzabili in caso di danni a ovini

1. La quantificazione del danno è operata con riferimento ai valori medi delle compravendite degli ovini rilevati sui mercati delle Province Autonome di Trento e Bolzano (**Tabella A**)

2. il prezzo medio di mercato per i capi iscritti al libro genealogico di **razze diverse** da quelle riportate al punto 1, di cui dovrà essere presentata idonea certificazione di appartenenza, è rilevato sul mercato provinciale attraverso la Associazione Provinciale Ovicaprini di Trento (APOC) o sui mercati nazionali (ISMEA) oppure attraverso il Servizio Agricoltura.

Tabella A: (Bergamasca, Biellese, Suffolk, Tingola (Villnoesser Schaf) o meticci non iscritti al libro genealogico).

Categorie	Età	Valore medio di mercato* (€)	Aumento % del valore per i capi gravidi (30%)**	Totale da indennizzare (€) *
Pecora adulta	= > di 12 mesi	172,00	-	172,00
Pecora gravida	= > di 12 mesi	172,00	51,60	223,60
Pecora giovane	Da 3 a 11 mesi	130,00	-	130,00
Ariete adulto	= > di 12 mesi	281,00	-	281,00
Ariete giovane	Da 6 a 11 mesi	150,00	-	150,00
Agnello/a	Da 1 a 5 mesi	90,00	-	90,00
Agnello/a	< 1 mese	50,00	-	50,00

* valori con arrotondamento al terzo decimale per difetto se inferiori a 5 per eccesso se uguale o superiore a 5

2) Valori indennizzabili in caso di danni a caprini

1. La quantificazione del danno è operata con riferimento ai valori medi delle compravendite dei caprini rilevati sui mercati delle Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso la Associazione Provinciale Ovicaprini di Trento APOC (**Tabella B**).

2. Il prezzo medio di mercato per i capi iscritti al libro genealogico di **razze diverse** da quelle riportate al punto 1, di cui dovrà essere presentata idonea certificazione di appartenenza, è rilevato sul mercato provinciale attraverso la Associazione Provinciale Ovicaprini di Trento (APOC) o sui mercati nazionali (ISMEA) oppure attraverso il Servizio Agricoltura.

Tabella B: (Mochena, Bionda dell'Adamello, Saanen, Camosciata delle Alpi, Alpina Comune o Valle di Fiemme e meticci non iscritti ai libri genealogici).

Categorie	Età	Valore medio di mercato* (€)	capi gravidi (30%)	Totale da indennizzare *
Capra adulta	=> di 12 mesi	188,00	-	188,00
Capra gravida	=> di 12 mesi	188,00	56,4	244,40
Capra giovane	Da 3 a 11 mesi	150,00	-	150,00
Becco adulto	=> di 12 mesi	286,00	-	286,00
Becco giovane	Da 3 a 11 mesi	150,00	-	150,00
Capretto/a	Da 1 a 2 mesi	92,00	-	92,00
Capretto/a	< 1 mese	52,00	-	52,00

* valori con arrotondamento al terzo decimale per difetto se inferiori a 5 per eccesso se uguale o superiore a 5

3) Valori indennizzabili in caso di danni a bovini

1. La quantificazione del danno è operata con riferimento ai valori medi delle compravendite dei bovini da vita e da carne rilevati sui mercati delle Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso la Federazione Provinciale Allevatori di Trento (**TABELLA C** bovini da carne - **TABELLA D** bovini da latte).

2. L'indennizzo, qualora il danneggiato documenti con adeguata certificazione la genealogia dell/i capo/i preda/i, fa riferimento alle categorie "capi iscritti al L.G. e capi iscritti al L.G. > RANK 90".

3. Il valore medio di mercato per animali con caratteristiche di razza, età e tipologia di allevamento non riconducibili alle tabelle sotto allegate è rilevato sul mercato provinciale attraverso la Federazione Allevatori Provinciale, oppure sui mercati nazionali (ISMEA), oppure attraverso il Servizio Agricoltura.

Tabella C: bovini da carne: (Limousine, Charolaise, Piemontese, Marchigiana, Romagnola, Chianina, Maremmana, Podolica, ed altre).

età (mesi)		Capi non iscritti al L.G./meticci			Capi iscritti libro genealogico		
		Valore base (€)	Ind. forf. C. gravidi 30%	Totale ind.zzo (€)	Valore base (€)	Ind. forf. C. gravido 30%	Totale ind.zzo (€)
0	2	430,00	-	430,00	520,00	-	520,00
3	6	730,00	-	730,00	880,00	-	880,00
7	10	900,00	-	900,00	1170,00	-	1170,00
11	15	1.200,00	-	1200,00	1560,00	-	1560,00
16	24	1.400,00	420,00	1820,00	1820,00	546,00	2366,00
>	25	1.500,00	450,00	1950,00	1950,00	585,00	2535,00

Tabella D: bovini da latte: (Bruna, Frisona Italiana, Pezzata Rossa, Grigia Alpina, Pinzgau, Jersey e altre razze da latte con L.G).

età (mesi)		Capi non iscritti al L.G./meticci			Capi iscritti libro genealogico			Capi iscritti libro genealogico (Rank =>90)		
		Valore base (€)	Ind. forf. C. gravido 30%	Totale indennizzo (€)	Valore base (€)	Ind. forf. C. gravido 30%	Totale indennizzo (€)	Valore base (€)	Ind. forf. C. gravido 30%	Totale indennizzo (€)
0	2	440,00	-	440,00	550,00	-	550,00	660,00	-	660,00
3	4	528,00	-	528,00	660,00	-	660,00	792,00	-	792,00
5	6	642,40	-	642,40	803,00	-	803,00	963,60	-	963,60
7	8	748,00	-	748,00	935,00	-	935,00	1.122,00	-	1122,00
9	10	862,40	-	862,40	1.078,00	-	1078,00	1.293,60	-	1293,60
11	12	924,00	-	924,00	1.155,00	-	1155,00	1.386,00	-	1386,00
13	14	1.050,00	-	1050,00	1.312,50	-	1312,50	1.575,00	-	1575,00
15	18	1.160,00	348,00	1508,00	1.450,00	435,00	1885,00	1.740,00	522,00	2262,00
19	24	1.360,00	408,00	1768,00	1.700,00	510,00	2210,00	2.040,00	612,00	2652,00
25	36	1.520,00	456,00	1976,00	1.900,00	570,00	2470,00	2.280,00	684,00	2964,00
37	48	1.520,00	456,00	1976,00	1.900,00	570,00	2470,00	2.280,00	684,00	2964,00
49	60	1.360,00	408,00	1768,00	1.700,00	510,00	2210,00	2.040,00	612,00	2652,00
61	72	1.120,00	336,00	1456,00	1.400,00	420,00	1820,00	1.680,00	504,00	2184,00
73	84	960,00	288,00	1248,00	1.200,00	360,00	1560,00	1.440,00	432,00	1872,00
85	96	760,00	228,00	988,00	950,00	285,00	1235,00	1.140,00	342,00	1482,00
> 96		600,00	-	600,00	750,00	-	750,00	900,00	-	900,00

4) Valori indennizzabili in caso di danni a equini

1. Il valore medio di mercato degli **asini meticci o non iscritti al libro genealogico di razza** è fissato con riferimento ai valori medi delle compravendite rilevati sui mercati delle Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso la Federazione Provinciale Allevatori di Trento (**TABELLA E asini non iscritti al LG, femmine e maschi**).

2. Il valore medio di mercato **dei cavalli e degli asini iscritti al libro genealogico di razza**, di cui dovrà essere presentata idonea certificazione di appartenenza, è rilevato di volta in volta sul mercato provinciale attraverso la Federazione Provinciale Allevatori Trento, o sui mercati nazionali attraverso l'I.S.M.E.A., oppure attraverso il Servizio Agricoltura.

Tabella E: (Asini: non iscritti al LG, femmine e maschi).

Asini (M e F)		Capi non iscritti al L.G./meticci		
età (mesi)		Valore base (€)	Ind. forf. C. gravido 30%	Totale indennizzo (€)
0	6	370,00	-	370,00
7	18	620,00	-	620,00
19	168	820,00	246,00	1066,00
> 169		530,00	-	530,00

5) Valori indennizzabili in caso di danni a avicoli e cunicoli

1. La quantificazione del danno è operata con riferimento al **valore medio di mercato** rilevato a livello provinciale;

2. La quantificazione del valore medio dei conigli adulti (M. F.) è data dalla media fra il valore di maschi e femmine dei riproduttori ibridi commerciali.

3. Il prezzo medio di mercato per i capi iscritti al libro genealogico di razze diverse da quelle riportate nella seguente tabella è rilevato sul mercato provinciale.

Tabella F: Avicunicoli: Galline/Galli razze ovaiole e conigli meticci.

Categorie	Valori ivati euro	Ind. For. (30%) capo gravido	Totale
Gallina Ovaiola	10,00	-	10,00
Gallo	18,00	-	18,00
Pulcini*	5,00	-	5,00
Coniglio riproduttore maschio + di 8 mesi	33,00	-	33,00
Coniglio riproduttore f. + di 8 mesi non gravida	33,00	-	33,00
Coniglio riproduttore f. + di 8 mesi gravida	33,00	9,90	42,90
Conigli M e F destinati al consumo 2 – 8 mesi**	25,00	-	25,00
Coniglietti M e F fino ai 2 mesi***	10,00	-	10,00

Valori con arrotondamento al terzo decimale per difetto se inferiori a 5 per eccesso se uguale o superiore a 5

* Media valore Gallina -50%

** Media valore riproduttori (maschi e femmine) + di 8 mesi - 25%

*** Media valore riproduttore femmina - 70%

6) Valori indennizzabili per spese veterinarie

Le cure veterinarie sono indennizzabili fino ad un valore massimo che non superi il costo del capo ferito.

B) Valori indennizzabili in caso di danni ai patrimoni apistici

1. Al fine di quantificare l'indennizzo si fa riferimento a quanto previsto dalle "Relazioni di stima agraria per quantificazione danni arrecati dall'orso bruno ai patrimoni apistici"(n° prot 201078 del 01 Aprile 2011 e n° 635416 del 08 Novembre 2012), con particolare riferimento a:

- a) danno derivante dalla minore produzione di miele;
- b) danni relativi all'attività di allevamento delle regine;
- c) danno derivante dall'attività di impollinazione.

2. Il **valore medio dei materiali** è rilevato sul mercato provinciale.

Tabella **G** patrimoni apistici: *I valori s'intendono comprensivi di IVA.*

Tipologia	Descrizione	Valori
Famiglia	In produzione contenente 6 o > telaini	€ 200,00
Nucleo	Famiglia di neoformazione su 4- 5 telaini	€ 117,50
Regine	Provenienti da allevamenti selezionati	€ 40,00
Telaino con covata	Favi per l'allevamento delle api operaie	€ 20,00
Telaini di covata	Telaino nido.	€ 3,00
Telaini da melario	Telaino melario.	€ 2,50
Miele	Di vari tipi	€ 12,00
Arnia	Arnia da nomadismo 10 favi.	€ 98,00
Arnia in polistirolo	Arnia in polistirolo 6 favi - nido e nutritore	€ 30,00
Arnia da fecondazione	Include 4 arnette	€ 80,00
Melario	Melario per arnia 10 favi.	€ 14,00
Apidea	Arnetta di fecondazione	€ 25,00
Tetto	In lamiera elettrosaldata (arnie 10 favi).	€ 8,60
Nutritore	A tasca	€ 8,00
Nutritore	Circolare	€ 4,00
Apiscampo	A losanga romboidale (arnia 10 favi).	€ 11,90
Coprifavo	Per arnia 10 favi	€ 12,50
Diaframma	Pannello in multistrato di betulla spessore 6 mm.	€ 4,50
Fondo	Fondo raccogli polline	€ 80,00
Fondo	Fondo per arnia 10 favi.	€ 17,00
Fogli cerei	Convenzionali	€ 12,00
	A bassa residualità.	€ 19,00
	Biologici o di opercolo.	€ 23,50
Pacco d'api	Peso di 1 kg.	€ 80,00

C) Valori indennizzabili in caso di danni ai patrimoni agricoli

1. La quantificazione dei danni alle coltivazioni agricole è operata determinando il valore di mercato del prodotto sottratto. Tale prezzo è inteso come il più probabile valore del bene in una determinata regione, in un determinato momento e per una determinata finalità produttiva. Riscontri oggettivi dei valori dei prodotti consumati o resi inutilizzabili dall'orso si trovano nelle tabelle annuali redatte dal Consorzio Difesa Produttori Agricoli (CODIPRA) per le avversità atmosferiche e sono applicati per gli indennizzi dei danni da orso secondo i seguenti criteri:

a) per i prodotti a coltivazione **non biologica** si fa riferimento alla **media** fra i valori espressi nelle "**fasce A e B**" della tabella;

b) per i prodotti a **coltivazione biologica**, che devono essere adeguatamente certificati, si fa riferimento alla "**fascia D**" della tabella. A questo valore sarà applicata una maggiorazione del **50%** per i maggiori oneri derivanti dalla conduzione a biologico e per le basse produzioni.

2. Il prezzo medio dei prodotti non contenuti nelle tabelle redatte dal Consorzio Difesa Produttori Agricoli (es. Insilato di fieno) è verificato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o il Servizio Agricoltura.

3. Nel caso in cui l'accertatore certifichi anche la presenza di evidenti danni da uccelli, questi sono computati nella **misura forfettaria del 15%** del danno complessivo accertato e il loro valore, così quantificato, è detratto dal valore dell'indennizzo.

4. Qualora sia rilevato un danno "alto" (pianta compromessa) a una pianta arborea la stessa **è estirpata dal proprietario o segnata in modo indelebile dall'accertatore** del danno, al fine di evitare che negli anni successivi sia presentata richiesta d'indennizzo per la medesima pianta.

D) Valori indennizzabili in caso di danni a materiali

// prezzo medio dei materiali è reperito sul mercato provinciale.

In caso di danni alle reti utilizzate in agricoltura a difesa dei frutteti (reti anti insetto, anti grandine, anti ungulati ecc...) l'indennizzo è calcolato sulla base del costo dei materiali per la riparazione delle singole parti danneggiate qualora, sommando le varie sezioni danneggiate, il danno non interessi più del 50% della lunghezza complessiva della rete. Nel caso sia superata tale soglia, l'indennizzo è quantificato sulla base del costo relativo alla sostituzione dell'intera rete.